

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI TORINO

CONVENZIONE

TRA

- Il Comune di Torino, C.F. 00514490010 in questo atto rappresentato da nato/a il a domiciliato per la carica in via, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., nel seguito denominato per brevità “Comune”

E

- **La Sig.ra BOERIS Giovanna Maria**, nata a Torino il 14 luglio 1933 (C.F.: BRSGNN33L54L219E), domiciliata in Torino, corso Unione Sovietica 585, la quale interviene in questo atto in proprio;
- **Il Sig. BOERIS Lorenzo**, nato a Torino il 12 ottobre 1935 (C.F.: BRSLNZ35R12L219T), domiciliato in Torino, corso Unione Sovietica 585, il quale interviene in questo atto in proprio; nel seguito denominati per brevità “**Proponenti**”.

PREMESSO CHE

- a) la Città ha recentemente portato a termine la realizzazione del lotto II del Parco Sangone (area compresa tra via Artom ed il Mausoleo della Bela Rosin) ed è attualmente in fase di completamento la progettazione esecutiva del lotto I del parco in oggetto (dal Mausoleo al Corso Unione Sovietica), grazie al finanziamento derivante dalle compensazioni ambientali connesse alla costruzione del termovalorizzatore del Gerbido;
- b) con nota n. prot. 5422 del 22/12/2010 il Settore Grandi Opere del Verde Pubblico comunicava la necessità di acquisire, a tal fine, alcune aree di proprietà privata, tra le quali l’immobile contraddistinto a catasto come segue: N.C.T.: F. 1483, n. 45;
- c) i proprietari della predetta area, la signora Giovanna Maria Boeris ed il signor Lorenzo Boeris, con lettera dell’11/5/2010 chiedevano di poter addivenire a cessione volontaria senza corrispettivo in denaro, a condizione di mantenere i diritti edificatori generati dall’area oggetto di

proprietà, ai sensi dell'art. 21, comma 3 delle N.U.E.A., secondo il quale "In alternativa all'esproprio le aree dei parchi urbani e fluviali possono essere cedute gratuitamente alla città, alle condizioni di cui all'art. 28, previo utilizzo delle capacità edificatoria da realizzarsi nelle aree di trasformazione secondo le modalità e procedure indicate all'art. 15";

- d) con nota n. prot. 2006 del 19/5/2011, il signor Giovanni Macagno, attuale coltivatore dell'orto urbano, insistente sull'area oggetto di cessione, su cui sorge inoltre una piccola costruzione di circa mq. 14 dallo stesso utilizzata, dichiarava la sua disponibilità a formalizzare, in sede di stipula dell'atto di cessione dell'immobile, il suo impegno a rilasciare e dismettere a favore dell'Amministrazione Comunale l'immobile stesso a semplice richiesta della Città stessa precisando che, sino ad allora, l'occupazione della particella oggetto di cessione sia esclusivamente a titolo precario e gratuito, senza alcun vincolo per il Comune;
- e) in tal senso, con nota n. prot. 3860 del 21/11/2011, il Settore Grandi Opere Edilizie e del Verde Pubblico, confermava l'intento di mantenere il suddetto orto urbano sino all'avvio dei lavori di completamento del Parco Sangone, al fine di evitare che, medio tempore, l'area venga abusivamente utilizzata come deposito di rifiuti e detriti. Il manufatto esistente, non censito a catasto e non autorizzato da punto di vista edilizio, sarà demolito dalla Città a cura del Settore Grandi Opere del Verde, come risulta da nota n. prot. 2753 dell'11/4/2012, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del Parco Sangone.
- f) con nota n. prot. 1592 del 14/4/2011, il Settore Ambiente e Territorio esprimeva parere favorevole riguardo alla cessione dell'area in questione, alla luce dei risultati della caratterizzazione ambientale del sito;
- g) con deliberazione del Consiglio Comunale n° ... del è stato approvato lo schema di convenzione oggetto dell'odierna stipulazione.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

TITOLARITA' DELL'AREA

I proponenti sono proprietari dell'immobile indicato al punto b) delle Premesse al presente atto.

ART. 3

CESSIONE DELL'AREA

I proponenti cedono senza corrispettivo in denaro al Comune la proprietà dell'area indicata al N.C.T al F. 1483, n. 45, meglio individuata nella planimetria (all. n. 1).

I proponenti dichiarano e garantiscono la piena ed esclusiva proprietà dell'area che rispettivamente cedono e che, con l'esclusione della presenza dell'orto urbano e del manufatto di mq. 14 di cui al punto d), che verrà demolito dalla Città con l'avvio dei lavori necessari al completamento del Parco Sangone, la medesima risulta franca e libera da persone e cose, debiti, locazioni, liti giudiziali e stragiudiziali in corso, privilegi, pesi, oneri, servitù passive, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni di pregiudizio, arretrati di imposte e tasse, occupazioni *sine titulo*, garantite da evizioni e molestie nel possesso.

I proponenti garantiscono, inoltre, che l'area di cui sopra non è oggetto di controversie, sanzioni, intimazioni o diffide o, più in generale, provvedimenti degli organi giurisdizionali o amministrativi atti a limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà.

I proponenti garantiscono, infine, che l'area oggetto di cessione, viste le campionature di terreno effettuate in data 25/01/2011 dal laboratorio di analisi EUROLAB S.r.l, i rapporti di prova n. 67696/11 - 67697/11 - 67698/11 - 67699/11 del 28/02/2011 ed il riscontro del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino con nota n.prot. 1592 del 14/04/2011, non necessita di interventi di bonifica ambientale. Qualora, in sede di realizzazione dei lavori del Parco, si rendano necessarie opere di bonifica, riconducibili ad eventi inquinanti risalenti al periodo in cui erano proprietari i signori Boeris, le stesse saranno effettuate a spese dei proprietari.

Come precisato al punto d) delle Premesse, il signor Giovanni Macagno, attuale coltivatore dell'orto urbano, insistente sull'area oggetto di cessione, ha dichiarato la sua disponibilità a formalizzare con separato atto sottoscritto contestualmente alla presente Convenzione l'impegno a rilasciare e dismettere a favore dell'Amministrazione Comunale l'immobile in oggetto a semplice richiesta della Città stessa, precisando che sino ad allora l'occupazione sarà esclusivamente a titolo precario e gratuito, senza alcun vincolo per il Comune, nonché l'impegno a svolgere attività di manutenzione e presidio dell'area stessa per tutto il periodo di occupazione del sito.

La Città dichiara di accettare l'area ceduta concedendo l'utilizzo della capacità edificatoria generata dalla particella immobiliare ceduta, pertanto ai sensi dell'art. 21, comma 3 delle

N.U.E.A., visti i 4.050 mq. costituenti il mappale 45 del F. 1483, la capacità edificatoria generata risulta mq. 202,5 di S.L.P. da utilizzarsi all'interno delle aree di trasformazione, secondo le modalità e procedure indicate agli artt. 15 e 21 delle stesse N.U.E.A. Detta capacità edificatoria potrà essere ceduta a terzi e non avrà un limite temporale per essere utilizzata.

Per quanto riguarda il manufatto esistente, lo stesso sarà demolito dalla Città, con l'avvio dei lavori necessari per il completamento del Parco Sangone.

ART. 4

SPESE

Le spese d'atto e di registrazione del presente atto saranno sostenute interamente dal Comune di Torino, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, così come l'esecuzione ed i costi delle operazioni catastali sull'area oggetto della presente Convenzione.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto: